



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PANZANI	LUCIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPUTI	GAETANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PARZIALE	IPPOLISTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1680/2018
depositato il 02/03/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 16014/2017 Sez:47 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3
VIA MARCELLO BOGLIONE N. 25

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:

DE ANGELIS FRANCESCO SAVERIO
VIALE IPPOCRATE 96 00100 ROMA

contro:

AMA SPA
VIA CALDERON DE LA BARCA 00100 ROMA

difeso da:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1680/2018

UDIENZA DEL

09/12/2019 ore 10:00

N°

154/6/20

PRONUNCIATA IL:

9/12/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/1/2020

Il Segretario



(segue)

CROCCO MORELLI MATTEO
C/O UFFICIO LEGFALE AMA
VIA CALDERON DE LA BARCA 87 00100 ROMA

e da
DEL PRETE DANIELA
C/O UFFICIO LEGALE AMA
VIA CALDERON DE LA BARCA 87 00100 ROMA

contro:
CAMERA DI COMMERCIO ROMA

proposto dall'appellante:
SCANDURRA SANDRO
VIA MONTOTTONE, 29 00132 ROMA RM

difeso da:
DI COLA PAOLO
VIA S BERNARDINO DA SIENA 47 00019 TIVOLI RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972000358537088000 IVA-ALTRO 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720010639335514000 IVA-ALTRO 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720050013458879000 REGISTRO 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720060018782813000 TARI 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070170948681000 REGISTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070330609061000 TARI 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097200901777180455000 TARI 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130151395426000 DIR.ANNUO CCIAA 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972014000848428000 DIR.ANNUO CCIAA 2013
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720159116199633000 IVA-ALTRO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1680/2018

UDIENZA DEL

09/12/2019 ore 10:00

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma Scandurra Sandro impugnava intimazione di pagamento, indicata in atti, relativa a 11 cartelle di pagamento, deducendo l'omessa notifica delle cartelle suddette e la prescrizione intervenuta medio tempore dei crediti relativi.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione, contestando l'avverso richiesto e chiedendone il rigetto.

Con sentenza della Commissione tributaria provinciale depositata in data 28.6.2017 era pronunciato il difetto di giurisdizione quanto a due cartelle di pagamento, per il resto il ricorso era rigettato.

Avverso tale decisione proponeva appello la parte contribuente, sulla base dell'asserito errore di giudizio dei primi giudici, in quanto nulla la notifica delle cartelle di interesse nel procedimento, e stante pertanto l'intervenuta prescrizione dei crediti; sosteneva altresì la erronea decisione ove si fosse ritenuta la sua azione soggetta a termini di decadenza e la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del calcolo degli interessi.

Chiedeva altresì la sospensione della decisione impugnata.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate, la CCIAA di Roma e AMA s.p.a., nella qualità di titolari dei crediti oggetto delle cartelle sopra citate, che contestavano l'avverso appello e ne chiedevano il rigetto, comunque rilevando il proprio difetto di legittimazione quanto ai rilievi attinenti la procedura di esecuzione; AMA s.p.a poi evidenziava che tre cartelle di pagamento erano state oggetto di sgravio.

Si costituiva altresì l'agente della riscossione che concludeva per il rigetto dell'appello.

Motivi della decisione

L'appello della parte contribuente non è fondato e va rigettato.

La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di una intimazione di pagamento per l'ammontare di 90.779,41 euro notificata nei confronti dell'odierno appellante per una serie di cartelle di pagamento indicate in atti.

A fronte del ricorso, i giudici di primo grado hanno rigettato la domanda, una volta dichiarata la carenza di giurisdizione quanto a due delle cartelle di interesse ai fini del presente procedimento.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello.

Non è fondato l'assunto di parte appellante secondo il quale sarebbe viziata la notifica delle cartelle alle quali è riferita la intimazione di pagamento in esame. Infatti, come documentato in atti, delle 9 cartelle di pagamento in rilievo (al netto cioè di quelle per le quali la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato il difetto di giurisdizione), due risultano notificate personalmente al destinatario, una ritirata dal coniuge del debitore, mentre le restanti sono state notificate nelle mani del curatore fallimentare, o di persona da questi delegata, in pendenza della procedura di fallimento.

Al riguardo deve considerarsi certamente corretta la notifica avvenuta presso il curatore fallimentare, posto che dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento si determina l'incondizionata prosecuzione della procedura in tutti i suoi aspetti sino alla chiusura ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento. La sentenza di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e dei rapporti giuridici esistenti a quella data e di quelli che pervengono al fallito durante il fallimento (cosiddetto "spossessamento del debitore"); determina, altresì, l'interruzione automatica di tutti i processi in corso e nei quali il fallito era parte (articolo 43 della legge fallimentare), fatto salvo l'eventuale giudizio in Cassazione. Nessuna azione esecutiva e cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Con la pubblicazione della sentenza si ha, inoltre, la sospensione di tutti i contratti e rapporti in essere (articolo 72 della legge fallimentare), spetta al curatore valutare se subentrare nel contratto in luogo del fallito, oppure risolvere il vincolo. Ulteriore effetto della sentenza dichiarativa del fallimento è l'apertura del concorso dei creditori sui beni del fallito, con onere per tutti coloro che intendono partecipare alla ripartizione del patrimonio fallimentare, di attivarsi attraverso la proposizione di specifica domanda nella forma del ricorso.

Tanto precisato, va osservato che la parte contribuente ha impugnato in primo grado il provvedimento di intimazione di pagamento suddetto. Il provvedimento medesimo deve considerarsi coerente conseguenza della sequenza procedimentale attivata, con la conseguenza che ogni pretesa della parte contribuente riferita a qualsivoglia atto presupposto rispetto a quello

direttamente impugnato risulta preclusa ed assorbita, in quanto non tempestivamente dedotta, risolvendosi in contestazioni inammissibili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92.

Non può trovare spazio, infatti, in questa sede ogni eventuale pretesa di contestazione della legittimità di ogni atto presupposto o del relativo procedimento di notificazione in difetto di adeguato supporto probatorio a sostegno delle tesi spese.

Conseguentemente, considerato l'oggetto del ricorso, emerge la violazione del canone di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/92, ai sensi del quale il rispetto dei termini di decadenza per l'impugnazione si completa con la previsione di inammissibilità di eventuali domande giudiziali tutte le volte in cui, non impugnato nei termini l'atto che realizza la asserita lesione degli interessi del contribuente, si pretenda di rivolgere le doglianze nei confronti di un successivo e distinto atto della sequenza procedimentale. Scaduto invano il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 546/92, non è più possibile riportare la contestazione giudiziale avverso quell'atto, neppure attraverso la impugnazione di un atto che costituisca solo l'ulteriore e coerente sviluppo procedimentale complessivo, a tutta evidenza, per ragioni di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e stabilità degli atti amministrativi. Tale atto successivo rimane impugnabile solo per vizi propri, e non come conseguenza dell'asserito vizio dell'atto presupposto.

L'unico caso in cui è consentito derogare a tale disciplina, è quello in cui l'atto presupposto non sia stato portato ritualmente a conoscenza del destinatario, così, a ben vedere, precludendo in radice ogni possibilità di impugnazione. In tale ultima evenienza, allora, l'impugnazione direttamente rivolta nei confronti del primo atto successivo del quale il contribuente abbia notizia, può essere estesa altresì all'atto presupposto non notificato o portato a conoscenza del contribuente, e che costituisce il vero vulnus delle proprie posizioni soggettive.

Tale presupposto non sussiste nel caso di specie.

Atteso che, pertanto, nel caso di specie, come sopra precisato, l'atto direttamente impugnato in primo grado è rappresentato dall'intimazione di pagamento per cui è causa, ed è stata fornita dimostrazione della rituale notificazione delle cartelle di pagamento che ne costituiscono atto presupposto, ai fini di questo giudizio risultano conseguentemente del tutto inammissibili tutte le ulteriori contestazioni della parte privata avverso la regolarità della procedura complessivamente incardinata con riferimento agli atti presupposto.

Con altro motivo di appello, la parte contribuente ha lamentato gli asseriti vizi della decisione per non aver accolto le censure mosse per effetto della mancata indicazione del saggio degli interessi.


Anche tale motivo è infondato, posto che il computo degli interessi risponde a mere operazioni aritmetiche di valori stabiliti normativamente in virtù dell'iscrizione a ruolo, dei quali la cartella si limita a fare la esposizione, senza che alcuna disposizione normativa ne prescriva la esplicitazione in cartella. Pertanto, gli stessi valori si assumono conosciuti dalla parte, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello in questa sede proposto.

Pertanto, in questi termini va confermata integralmente la sentenza appellata, con rigetto dell'appello proposto. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e, fissate nell'importo complessivo di euro 3.000, gravano integralmente sulla parte contribuente.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Roma rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante per questo grado di giudizio per euro 3.000,00.

Così deciso in Roma, 9.12.2019

Il relatore


Il Presidente
